

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari
03	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
05	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	LAVORO
06	LAVORO SUBORDINATO - Licenziamento individuale
07	PREVIDENZA - Agevolazioni
09	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Cessioni di fabbricati - Interventi con superbonus - Plusvalenza - Vendite con patto di riservato dominio (risposte interpello Agenzia delle Entrate 16.7.2024 n. 156 e 17.7.2024 n. 157)

Con due risposte pubblicate il 16.7.2024 e il 17.7.2024, nn. 156 e 157, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle "nuove" fattispecie (introdotte dalla legge di bilancio 2024, inserendo la lett. b- bis) nell'art. 67 del TUIR) di plusvalenze immobiliari da cessione a titolo oneroso di immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020 (c.d. "superbonus", a prescindere dal fatto che sia stato fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%), conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione.

Patto di riservato dominio e plusvalenze superbonus

Nella risposta ad interpello n. [156/2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti, sul computo del decennio rilevante ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b-bis) del TUIR, della rivendita dell'immobile oggetto di interventi agevolati, con contratto di vendita a rate con riserva della proprietà (di cui all'[art. 1523](#) c.c.).

Tale ultima norma sancisce che *"nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna"*. Si tratta di uno schema che consente di dilazionare il pagamento, entrando subito nel possesso del bene, ma posticipando l'acquisto della titolarità vera e propria del bene (anche se, come rilevato dal Notariato nello Studio n. [103-2022/T](#), la posizione dell'acquirente presenta alcune caratteristiche di "realità" *sui generis*).

Fattispecie oggetto di interpello nella risposta n. 156

Così era avvenuto nel caso esaminato nella risposta n. [156/2024](#): due fratelli avevano acquisito, perdonazione, nel 2021, il 50% ciascuno di un immobile che, poi, avevano ristrutturato fruendo della detrazione di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, ultimando i lavori a dicembre 2023 (come attestato dalla comunicazione di fine lavori).

Uno dei fratelli comproprietari voleva, ora, diventare proprietario dell'intero fabbricato e proponeva al fratello di acquistare la sua quota, con contratto di compravendita a rate con riserva della proprietà (ex [art. 1523](#) c.c.), che gli consentisse di dilazionare il pagamento in 120 rate mensili (per un totale di 10 anni).

Computo del periodo di 10 anni tra ultimazione lavori e rivendita

Posto che, ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b-bis) del TUIR, dall'1.1.2024, la cessione di immobili agevolati con il *superbonus* produce plusvalenze imponibili come redditi diversi se tra la cessione e la fine lavori sono trascorsi *"non più di dieci anni"*, il cessionario si rivolgeva all'Agenzia delle Entrate per domandare se, nel suocaso, al fine del calcolo del decennio (fermo il termine iniziale, costituito dalla fine dei lavori *superbonus*, avvenuta a dicembre 2023) debba farsi riferimento:

- alla data di stipula del contratto di acquisto a rate (che avverrà nel 2024);
- oppure alla data di pagamento dell'ultima rata (che avverrà nel 2034).

Nel caso di specie, se l'intervallo temporale venisse parametrato alla stipula del contratto (2024), sarebbe passato meno di un anno dalla fine dei lavori (dicembre 2023); se, invece, venisse parametrato al pagamento dell'ultima rata (2034), sarebbe trascorso più di un decennio dalla fine dei lavori (dicembre 2023) e, quindi, non sorgerebbe plusvalenza imponibile.

Effetto traslativo con il pagamento dell'ultima rata

L'Agenzia delle Entrate, attenendosi strettamente al dato normativo recato dall'[art. 1523](#) c.c., precisa che, in questo tipo di contratto, l'effetto traslativo della proprietà si realizza solo al

momento del pagamento dell'ultima rata. Pertanto, posto che la lett. b-bis) dell'[art. 67](#) del TUIR, per valutare il decennio, impone di considerare l'intervallo tra fine lavori e "cessione", dovrà farsi riferimento al momento in cui si verifica l'effettotraslativo della proprietà dell'immobile oggetto degli interventi agevolati e, quindi, al pagamento dell'ultima rata.

Pertanto, se i lavori *superbonus* sono terminati nel 2023 e la vendita viene stipulata nel 2024, ma viene utilizzato lo schema di cui all'[art. 1523](#) c.c., prevedendo il pagamento a rate in 10 anni, non sorgono plusvalenze imponibili.

L'Amministrazione rileva, inoltre, che questa conclusione è coerente con quanto a suo tempo chiarito nella risoluzione n. [28/2009](#), con riferimento al computo del momento iniziale per il calcolo del quinquennio oltre il quale non emergono plusvalenze imponibili ai sensi della lett. b) del medesimo [art. 67](#) del TUIR; posto che il quinquennio va calcolato tra "acquisto o costruzione" e "cessione", l'Agenzia aveva chiarito che se l'acquisto era a suo tempo avvenuto con contratto di vendita a rate, il quinquennio comincia a decorrere solo dal pagamento dell'ultima rata.

Acquisto per donazione

Si segnala che, nel caso esaminato, l'immobile era stato acquisito per donazione. Si conferma, pertanto, che, in coerenza col tenore del dato normativo, mentre l'acquisto per successione esclude la plusvalenza ex lett. b-bis), l'acquisto per donazione è, invece, compatibile con essa, ma l'Amministrazione finanziaria non ha approfittato per confermare che un'interpretazione sistematica della norma suggerisce di ritenere che solo i lavori *superbonus* eseguiti (sempre nel limite del decennio) dal donatario *post* donazione sono compatibili con la fattispecie impositiva di cui alla lett. b-bis) e non anche i lavori eseguiti dal donante prima della donazione.

Immobile acquisito per usucapione

Con la risposta ad interpello 17.7.2024 n. [157](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b-bis del TUIR, nel caso in cui un immobile, sul quale sono stati eseguiti interventi *superbonus*, sia stato acquisito per usucapione, la sua rivendita, nel decennio successivo alla fine lavori, genera un'plusvalenza determinata dalla differenza tra il corrispettivo della vendita dell'immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene, secondo quanto stabilito dall'[art. 68](#) del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate arriva a questa conclusione riprendendo alcune considerazioni formulate nella ris. 31.3.2003 n. [78](#) con riferimento alla rivendita di terreni edificabili.

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 1523 c.c.

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.7.2024 n. 156

Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2024 - "Il patto di riservato dominio evita le plusvalenze su immobili con superbonus" - Mauro - Sanna - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 17.7.2024, p. 3 - "Superbonus, plusvalenza più lontana con la riserva" -

Gavelli Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Cessione di fabbricati" - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 9.7.2024 - "Col patto di riservato dominio per le plusvalenze immobiliare rileva l'ultima rata" - Sanna - Zanetti - Zeni

Scheda n. 636.48 in Agg. 2/2024 - ""Nuove" plusvalenze dalla cessione di immobili con "superbonus"" - Zanetti - Zeni

TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per gli enti non commerciali - Immobili concessi in comodato o temporaneamente inutilizzati - Chiarimenti (circ. Min. Economia e Finanze 16.7.2024 n. 2/DF)

Con la circ. 16.7.2024 n. [2/DF](#), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito alle norme di interpretazione autentica dell'[art. 1](#) co. 71 della L. 213/2023, relative al riscontro dell'esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali in caso di immobili

concessi in comodato ad altro ente non commerciale o temporaneamente inutilizzati.

Tali chiarimenti richiamano e integrano le precisazioni contenute nelle istruzioni alla dichiarazione IMU ENC di cui al DM [24.4.2024](#).

Esenzione per gli immobili degli ENC in comodato o inutilizzati

L'[art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019 riconosce l'esenzione dall'IMU per l'immobile posseduto da un ente non commerciale, e dallo stesso destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali (da riscontrare ex artt. 3 e 4 del DM [200/2012](#)), delle attività istituzionali elencate all'[art. 7](#) co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all'[art. 16](#) lett. a) della L. 222/85).

L'[art. 1](#) co. 71 della L. 213/2023 stabilisce, con norme di interpretazione autentica (quindi, applicabili anche anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni) che il citato [art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, vanno interpretate nel senso che gli immobili dell'ente non commerciale si intendono:

- "posseduti" anche se concessi in comodato a un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente concedente, a condizione che l'ente comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall'[art. 7](#) co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali;
- "utilizzati" anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali di cui all'[art. 7](#) co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività.

La circ. Min. Economia e Finanze 16.7.2024 n. [2/DF](#) fornisce alcune precisazioni in merito alle due fattispecie.

Immobili in comodato con collegamento funzionale o strutturale

In relazione alla prima fattispecie (immobili concessi in comodato ad altro ente non commerciale), la circolare ministeriale ribadisce che, per riscontrare l'esenzione dall'IMU, occorre che tra l'ente non commerciale comodante e quello comodatario sussista un rapporto di collegamento di natura "funzionale" o "strutturale".

Quanto al collegamento funzionale, la circolare ministeriale, richiamando le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 2.10.2023 n. [27761](#)), precisa che, nell'immobile concesso in comodato, l'ente non commerciale comodatario deve svolgere attività che al contempo:

- rientrano tra quelle istituzionali di cui all'[art. 7](#) co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali;
- sono accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante e si pongono in rapporto di diretta strumentalità con le finalità istituzionali di quest'ultimo.

In concreto, secondo la circolare ministeriale il predetto rapporto di collegamento funzionale tra comodatario e comodante si riscontra:

- anzitutto, se l'attività non commerciale svolta nell'immobile concesso in comodato è legata alle finalità e alle attività istituzionali dell'ente concedente, e risulta funzionale ai suoi scopi;
- inoltre, se l'ente non commerciale comodante ha facoltà di nominare i componenti dell'organo di gestione dell'ente comodatario, in forza delle previsioni statutarie.

In ogni caso, secondo le indicazioni ministeriali è opportuno che il contratto di comodato, se stipulato tra due enti in forma scritta, specifichi le attività per le quali l'immobile è concesso in utilizzo, dando evidenza del collegamento funzionale che sussiste con le attività e finalità istituzionali del comodante.

In relazione al collegamento "strutturale" (alternativo a quello "funzionale"), invece, il documento di prassi, sempre richiamando quanto affermato dalla Corte di Cassazione (si veda, tra le altre, Cass. 12.5.2021 n. [12539](#)), precisa che tale requisito sussiste quando l'immobile è concesso in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente, per lo svolgimento di un'attività istituzionale con modalità non commerciale.

Esenzione anche con inutilizzabilità temporanea

Quanto alla seconda fattispecie (immobili temporaneamente inutilizzati) la circolare ribadisce che il mancato utilizzo dell'immobile, da parte dell'ente non commerciale, comporta il venir meno dell'esenzione dall'IMU solo se da tale inutilizzo deriva la cessazione del rapporto di strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle attività istituzionali.

Al contrario, l'esenzione dall'IMU non è esclusa se l'immobile non viene utilizzato per ragioni temporanee e non predeterminabili, che non comportano il venir meno della strumentalità dell'immobile all'impiego per le attività istituzionali.

Circolare Min. Economia e Finanze 16.7.2024 n. 2/DF

Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2024 - "ENC comodante esente dall'IMU solo con collegamentofunzionale o strutturale" - Magro

Italia Oggi del 17.7.2024, p. 34 - "No profit, paletti all'esonero Imu" - Accardi

Guide Eutekne - Tributi locali - "Enti non commerciali" - Magro L. - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2024 - "Esenzione per immobili in comodato o inutilizzati nella dichiarazione IMU ENC" - Magro - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 4.1.2024 - "ENC esenti dall'IMU anche per gli immobili in comodato o inutilizzati" - Magro

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

[Concordato preventivo biennale 2024 - Contribuenti in regime forfetario - Aggiornamento del software di compilazione del modello REDDITI PF 2024](#)

In seguito all'aggiornamento del *software* di compilazione del modello REDDITI PF 2024, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 15.7.2024, è possibile calcolare le proposte di reddito concordato anche per i contribuenti in regime forfetario, sulla base di quanto previsto dalla relativa metodologia di calcolo, allegata al [DM 15.7.2024](#).

Metodologia di calcolo

La metodologia di calcolo studiata per i contribuenti forfetari presenta diversi punti di contatto con quella approvata con il [DM 14.6.2024](#); in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 3 del [DM 15.7.2024](#), la proposta di concordato nei confronti dei soggetti in regime forfetario è elaborata utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati sugli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Al pari di quanto previsto per i soggetti ISA, inoltre, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia.

Eventi eccezionali

Il [DM 15.7.2024](#) individua alcune situazioni eccezionali che consentono di ridurre ulteriormente il reddito concordato, ricalcando quanto previsto per i soggetti ISA; si tratta, in particolare, dei seguenti casi:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio;
- sospensione della professione con comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Tali eventi, che devono verificarsi nel periodo di imposta 2024, in data antecedente all'adesione al concordato, e che devono essere segnalati all'interno della sezione VI del quadro LM, consentono

una riduzione del reddito concordato pari al:

- 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Calcolo del reddito concordato

Dalle prime simulazioni di compilazione della nuova sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF2024, dedicata al concordato preventivo biennale, emergono proposte di reddito in aumento, rispetto a quanto dichiarato nella sezione III del medesimo quadro LM relativamente ai redditi prodotti nel periodo di imposta 2023.

La convenienza ad aderire dovrà comunque essere valutata caso per caso, tenendo conto del fatto che per i contribuenti forfetari non sono previsti particolari regimi premiali, oltre alla non rilevanza fiscale dell'eventuale maggior reddito prodotto rispetto a quello concordato; l'applicabilità del nuovo istituto in via sperimentale, limitata al 2024, potrà tuttavia giocare a favore dei soggetti in esame, che a fine ottobre (termine ultimo per aderire) avranno verosimilmente un'idea concreta del reddito da loro prodotto in tale periodo di imposta, in modo da confrontare tale dato con quanto proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Novità dello schema di DLgs. correttivo della riforma fiscale

Si tenga presente che le regole ad oggi in vigore potrebbero nuovamente cambiare, per effetto dello schema di DLgs. correttivo attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, che potrà incidere in modo anche rilevante sulla disciplina applicabile al concordato preventivo biennale.

art. 9 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2024 - "Concordato preventivo biennale al via anche per i forfetari" - Girinelli

Il Sole - 24 Ore del 16.7.2024, p. 5 - "Concordato, conto meno salato anche per le mini partite Iva" - Mobili - Parente

Italia Oggi del 16.7.2024, p. 25 - "Forfettari, concordato nebuloso" - Mandolesi

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Insussistenza del fatto posto a base del licenziamento - Contratto a tutele crescenti - Tutela applicabile - Illegittimità costituzionale (Corte Cost. 16.7.2024 n. 128 e 129)

La Corte Cost. 16.7.2024 n. [128](#) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 4.3.2015 n. 23 nella parte in cui non prevede l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

La Corte Cost. 16.7.2024 n. [129](#), invece, ha ritenuto infondata un'altra questione di legittimità relativa sempre all'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 23/2015, in materia di licenziamenti disciplinari.

Tutela reintegratoria attenuata in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La Corte Cost. n. [128/2024](#) ha chiarito che la tutela reintegratoria attenuata di cui all'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 23/2015 va applicata anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.

Tale tutela, prima dell'intervento della Consulta, era riservata dalla norma, che è stata quindi dichiarata incostituzionale, unicamente alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui era direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del

fatto materiale contestato al lavoratore.

La Consulta ha comunque chiarito che anche in riferimento all'accertata insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

Ne deriva che la tutela rimane indennitaria in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di *repechage*.

Interpretazione adeguatrice della norma censurata per i licenziamenti disciplinari

La Corte Cost. n. [129/2024](#) ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione quando il licenziamento disciplinare si fonda su addebiti in relazione ai quali la contrattazione collettiva preveda solo una sanzione di natura conservativa.

La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Catania in quanto l'[art. 18](#) dello Statuto dei lavoratori, per tale ipotesi, prevede il diritto del lavoratore a essere reintegrato nel posto di lavoro.

Con la sentenza n. 129/2024, la Consulta ha però precisato che un'interpretazione adeguatrice della disposizione in oggetto impone di escludere che rientri nel giudizio di proporzionalità l'ipotesi in cui sia prevista una sanzione di tipo conservativo per una specifica e nominata inadempienza del lavoratore.

In relazione, infatti, a particolari ipotesi previste dalla contrattazione collettiva in cui specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative, il fatto contestato è in radice idoneo a giustificare il licenziamento. La fattispecie, quindi, va in tal caso equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'insussistenza del fatto materiale, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata.

Effetti sulla disciplina dei licenziamenti

A seguito di tali pronunce, i regimi previsti dal DLgs. [23/2015](#) e dall'[art. 18](#) della L. 300/70 si sono avvicinati, cosicché si fa più forte l'esigenza di una riforma organica, che tenga conto delle indicazioni fornite dai giudici costituzionali.

Con specifico riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la Corte Cost. n. [128/2024](#) la disciplina contenuta nel contratto a tutele crescenti si avvicina molto a quella prevista dall'[art. 18](#) della L. 300/70.

I due regimi, però, non coincidono, in quanto permane la differenza rappresentata dalla violazione dell'obbligo di *repechage*, la quale potrebbe essere superata dalla giurisprudenza in relazione all'interpretazione finora data dell'[art. 18](#) della L. 300/70.

art. 3 co. 1 DLgs. 4.3.2015 n. 23

art. 3 co. 2 DLgs. 4.3.2015 n. 23

Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2024 - "La Consulta riscrive la disciplina dei licenziamenti nel contratto a tutele crescenti" - Negrini

Il Sole - 24 Ore del 17.7.2024, p. 7 - "Reintegra estesa ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo" -

Falasca

Italia Oggi del 17.7.2024, p. 39 - "Il repechage non fa più paura" - Cirioli

Corte Cost. 16.7.2024 n. 128

Corte Cost. 16.7.2024 n. 129

Guide Eutekne - Lavoro - "Licenziamento individuale - Illegittimità del licenziamento" - Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 9.1.2024 - "Limitazione della reintegra all'insussistenza del fatto con dubbi di costituzionalità" - Gianola

Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2023 - "Vaglio della tutela per licenziamento economico su fatto insussistente alla Consulta" - Gianola

PREVIDENZA

Agevolazioni - Decontribuzione Sud - Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Fruizione fino al 31.12.2024 (circ. INPS 17.7.2024 n. 82)

Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l'INPS ha illustrato l'ambito applicativo della agevolazione contributiva denominata "decontribuzione Sud" a seguito della decisione C(2024) 4512 *final* del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l'applicabilità fino al 31.12.2024.

Profili generali dell'agevolazione

La forma di decontribuzione in esame è prevista dall'art. 1 co. 161 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di particolari datori di lavoro, finalizzato a ridurre il carico contributivo nelle aree svantaggiate del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In particolare, l'esonero è pari al:

- 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, sino al 31.12.2025;
- 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per gli anni 2026 e 2027;
- 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per gli anni

2028 e 2029. In estrema sintesi, l'esonero in questione:

- può essere richiesto con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato;
- riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Autorizzazioni europee

Come evidenziato dall'INPS nella circolare in parola, l'agevolazione si configura quale misura selettiva e, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che con la decisione C(2023) 9018 *final* del 15.12.2023, la Commissione europea ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30.6.2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali potessero aiutare effettivamente le imprese nel quadro critico dell'economia internazionale, fortemente condizionato dagli eventi bellici in Ucraina.

Successivamente, la stessa Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 *final* del 25.6.2024, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione fino al 31.12.2024, a condizione che l'aiuto sia concesso entro il 30.6.2024.

Ambito di applicazione temporale della proroga

Intervenendo nel merito del perimetro di efficacia temporale della misura agevolativa in questione, l'INPS ricorda che il Ministero del Lavoro ha chiarito che la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall'1.7.2024.

Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.

Sul punto, nella circolare si precisa inoltre che, qualora entro la data del 30.6.2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31.12.2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente alla suddetta data del 30 giugno.

Istruzioni operative

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente gestionali, il beneficio contributivo si applica, sempre per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30.6.2024, tramite l'esposizione degli appositi codici nei flussi UniEmens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Proprio con riferimento ai datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, la circolare in commento rende noto che i medesimi dovranno esporre, a partire dal flusso di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione

“DenunciaIndividuale”. In particolare, nell’elemento “Contributo” dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro interessati dovranno, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento “InfoaggCausaliContrib”.

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, nell’elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:

- in “CodiceCausale” va inserito il valore “DESU”;
- in “IdentMotivoUtilizzoCausale”, dal periodo di competenza agosto 2024, va inserita la data di assunzione ed deve essere esposto l’attributo “TipIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Con l’occasione, l’INPS fa altresì presente che:

- la fruizione della decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 potrà essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024;
- i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

art. 1 co. 161 L. 30.12.2020 n. 178

Circolare INPS 17.7.2024 n. 82

Il Quotidiano del Commercialista del 18.7.2024 - "Proroga della decontribuzione Sud solo per assunzioni effettuate entro giugno 2024" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Decontribuzione sud" - Silvestro D.

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 12.6.2024

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - Concessione di contributi a persone fisiche e condomini - Disposizioni attuative

In attuazione dell’art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022, dell’art. 1 co. 2 del DPCM 4.8.2022 e dell’art. 12 co. 3 del DL 29.12.2022 n. 198 conv. L. 24.2.2023 n. 14, con il presente DM sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a persone fisiche e condomini, di contributi per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, in relazione alle spese sostenute nel 2024.

Interventi agevolati

L’agevolazione consiste in un contributo in relazione alle spese sostenute:

- per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- da parte di utenti domestici, oppure in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali dicui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:

- nuove di fabbrica;
- di potenza standard;
- collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
- realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità.

Soggetti beneficiari

Il contributo, in relazione ai suddetti interventi agevolati, spetta:

- agli utenti domestici, ossia alle persone fisiche residenti in Italia, a condizione che le infrastrutture siano ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico;

- ai condomini, rappresentati dall'amministratore pro tempore o condòmino delegato, a condizione che le infrastrutture siano destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condomini e non accessibili al pubblico.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese:

- per l'acquisto dell'infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d'arte;
- sostenute dall'1.1.2024 al

31.12.2024. Tali spese possono

comprendere:

- l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery). Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per altre consulenze;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli sopra indicati, anche se funzionali all'installazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

Obbligo di tracciabilità

Le spese ammissibili devono essere pagate con modalità tracciabili.

Contributo concedibile

Il contributo in esame spetta nella misura dell'80% delle spese ammissibili, con un limite massimo di:

- 1.500,00 euro per persona fisica richiedente;
- 8.000,00 euro, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Il contributo spetta nel limite delle risorse finanziarie disponibili, pari a 20 milioni di euro per l'annualità 2024.

Divieto di cumulo

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell'Unione Europea previste per la medesima spesa.

Qualora siano state erogate agevolazioni, di qualsiasi natura, concesse da enti o istituzioni pubbliche, verrà disposta la relativa revoca.

Presentazione delle domande

Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita domanda al soggetto gestore "Invitalia spa".

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di

contributo. La domanda deve essere presentata:

- in via telematica, tramite l'applicazione disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione "Bonus colonnine domestiche", accessibile tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);
- inserendo i dati richiesti e allegando la prevista documentazione;
- a partire dalle ore 12.00 dell'8.7.2024 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, che comporta la chiusura dello sportello.

Le domande presentate sono ammesse all'istruttoria e alla concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Concessione ed erogazione dei contributi

A seguito del controllo delle domande presentate, in base all'ordine cronologico di ricevimento, il Ministero delle Imprese e del made in Italy emana il decreto di concessione dei contributi, che sono erogati:

- dal soggetto gestore "Invitalia spa";
- in un'unica soluzione.

Revoca dei contributi

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy può procedere alla revoca parziale o totale dei benefici concessi, in particolare, se viene riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese o l'irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.

La revoca comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo ricevuto, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.